CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2565/2024

OGGETTO: ECOTONI S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 1612/2016 E SS.MM.II. AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 PER L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN GENOVA, VIA COLANO 9A-12G. MODIFICA NON SOSTANZIALE COMPARTO RIFIUTI.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2765_2024.docx
Hash:
5FFF5B62F68D4643760BCFB508C974EE90D0F9DFA97FF93B8A90BDB26951C916B5393FC56A2C87E544390BCDCD7FCFF82A1F3B35232C558B5ADFB035BF93712B

Nome file allegato: SU_DET_DETE_902_2018.pdf
Hash:
C892910602F3AD40CD9F615E54E9D309DF4618EB5C9BFBC793A358A696A3D0FE89CD80175BC9253FBBDD717ED4354637130FBBCF5E3B86311BC7BB0FE8EB0826

Nome file allegato: SU_DET_DETE_1468_2020.pdf
Hash:
03980740BF265AB4BF31946DA145F33958F97CAA96293DC51C1E0D1933641546BB1A7C2C7C21D4F18FB0A503AD661D0A4EB5BB668542D10EC1B64D30436CC0B9

Nome file allegato: SU_DET_DETE_1612_2016.pdf
Hash:
3C92B858D5953BE2FF73CBBA86F0D82F43DB343AC968AFB31DEB16E7BB8D45A22CEFC63C68336FB346D008A4B82F1143B16CB0C25530650425E461C1D9914B30

Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2565/2024

Oggetto: ECOTONI S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATA CON A.D. N. 1612/2016 E SS.MM.II. AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 PER L'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN GENOVA, VIA COLANO 9A-12G. MODIFICA NON SOSTANZIALE COMPARTO RIFIUTI.

In data 10/10/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il bilancio di previsione triennale 2024/2026 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 34 del 15/12/2023;

Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9/2023 del 30/01/2023 "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023 - 2025 e del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG)";

Visto il D.C.M. 26 maggio 2021, n. 17, recante “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014 la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare, relativamente al comparto smaltimento e recupero rifiuti

il D.M. 5 febbraio 1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la D.G.R. n. 1567 del 28/11/2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006”;

Premesso che

con A.D. n. 1612/2016 e ss.mm.ii. è stata rilasciata a ECOTONI S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i comparti rifiuti ed acustica;

l’autorizzazione è relativa in particolare alle attività di messa in riserva (R13), di selezione/cernita manuale (R12) e trattamento (smontaggio di RAEE - R4) di rifiuti non pericolosi, in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., svolte presso l’impianto sito in Genova, via Colano 9A - 12G;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 39455 del 19/06/2024 la Società ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell’A.U.A. relativa all'inserimento del codice EER 12.01.03 “limatura e trucioli di metalli non ferrosi” all'interno del paragrafo 3.2 della tabella riportata in allegato 3 all’A.D. n. 1612/2016 e ss.mm.ii., mantenendo invariati i quantitativi totali di rifiuti gestiti;

con nota della Città Metropolitana di Genova n. 44042 del 10/07/2024 è stato avviato il procedimento di modifica non sostanziale. Con la citata nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il nominativo del referente tecnico;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di invio della comunicazione, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- il tempo entro il quale fornire osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento, rispetto a quanto presentato dalla Società proponente (15 giorni);
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09/01/2014;
- il domicilio digitale dell'amministrazione procedente.

con la suddetta nota è stato altresì comunicato alla Società che si sarebbe provveduto all'aggiornamento del quadro prescrittivo dell'A.D. n. 1612/2016 e ss.mm.ii., al fine di allineare il provvedimento a quello degli impianti della medesima tipologia autorizzati da questa amministrazione;

con nota n. 47981 del 30/07/2024 è stato inviato un sollecito alla Società al fine di acquisire le integrazioni richieste nell'ambito della comunicazione di avvio di procedimento in merito al sistema di pesatura, comunicando altresì la sospensione dei termini procedimentali;

Atteso che con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 55966 del 18/09/2024, successivamente integrata con nota assunta al protocollo con n. 56912 del 23/09/2024, ECOTONI S.r.l. ha provveduto a inviare la documentazione richiesta;

Atteso che

la Società in data 10/04/2024 ha provveduto ad effettuare il pagamento dei diritti di iscrizione nell'apposito registro metropolitano delle imprese che effettuano operazioni di recupero in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 54646 del 10/09/2024 la Direzione Urbanistica del Comune di Genova ha trasmesso il proprio parere favorevole;

alla data del 30/09/2024 non sono pervenute motivazioni ostative da parte degli altri enti coinvolti;

Considerato che la Società sta attualmente gestendo l'attività di messa in riserva (R13), di selezione/cernita manuale (R12) e trattamento (smontaggio di RAEE - R4) di rifiuti non pericolosi presso il sito in via Colano 9A-12G, Genova, in base all'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata con A.D. n. 1612/2016 e ss.mm.ii.;

Atteso che la richiesta di modifica non sostanziale riguarda l'inserimento del codice EER 120103 "limatura e trucioli di metalli non ferrosi" all'interno del paragrafo 3.2 della tabella riportata in allegato 3 all'A.D. n. 1612/2016 e ss.mm.ii., mantenendo invariati i quantitativi totali di rifiuti gestiti;

Ritenuto che la modifica richiesta non abbia ripercussioni sul comparto emissioni in atmosfera ed acustica;

Ritenuto opportuno modificare il punto 3.2 (relativo al paragrafo di riferimento del D.M.05/02/1998) dell'allegato 3 all'A.D. n. 1612/2016 e ss.mm.ii., inserendo il codice EER 120103;

Considerato che

ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il trasporto dei rifiuti è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare, tra gli altri dati,

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

l'origine, la tipologia e la quantità del rifiuto;

la verifica del peso presso un impianto di gestione rifiuti è un elemento fondamentale per controllare che il trasporto degli stessi sia avvenuto regolarmente;

Ritenuto che debbano essere forniti alle autorità di controllo gli strumenti per verificare che i gestori degli impianti di smaltimento/recupero rifiuti provvedano ad effettuare i controlli sopra citati con adeguati sistemi di pesatura;

Ritenuto altresì che i rifiuti in uscita dagli impianti di recupero/smaltimento rifiuti debbano essere sottoposti a pesatura;

Ritenuto di dover impartire prescrizioni specifiche relative alla verifica dei pesi, al fine di allineare la gestione dell'impianto in questione a quella degli impianti di medesima tipologia e autorizzati da questa amministrazione;

Atteso che la Società, con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 55966 del 18/09/2024, ha comunicato che la pesa in uso presso l'impianto è abilitata alla stampa degli esiti delle pesate e ha indicato le modalità alternative di ottenimento del peso in caso di disservizio del sistema di pesatura, consistenti nell'utilizzo della pesa installata presso l'impianto sito in Via Milano n. 162 in gestione alla Società stessa;

Ritenuto di poter accogliere la proposta di tale modalità alternativa;

Atteso che la Società con la nota prot. n. 55966 sopracitata ha altresì comunicato di aver cessato definitivamente le operazioni di recupero di rifiuti di tipo R4 e, conseguentemente, ha richiesto lo stralcio di tale operazione di recupero dall'autorizzazione;

Ritenuto opportuno mantenere inalterato il termine ultimo di durata dell'autorizzazione, fissata al 30/05/2031, in considerazione del fatto che la modifica richiesta incide sul solo comparto rifiuti e che pertanto, per la valutazione della stessa, non sono stati coinvolti tutti i comparti;

Preso atto che questa amministrazione ha provveduto in data 26/07/2024 a richiedere tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, la quale risulta pervenuta in data 01/08/2024;

Dato atto che la modifica non comporta introiti per l'amministrazione, in quanto per la modifica non sostanziale in materia di rifiuti non è prevista la corresponsione di oneri istruttori;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento in data 03/10/2024 con prot. n. 59100, inserita nel relativo fascicolo informatico;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Claudia Canepa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere all'approvazione della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 richiesta da ECOTONI S.r.l., per il sito ubicato A Genova in via Colano 9A - 12G, per il solo comparto rifiuti, avendo acquisito gli elementi necessari alla favorevole chiusura del procedimento, con le prescrizioni riportate nella seguente parte dispositiva;

DISPONE

fatti salvi diritti di terzi, quanto segue:

A. La tabella in allegato 3 all'A.D. 1612/2016 e ss.mm.ii. è sostituita con quella di seguito riportata:

Paragrafo di riferimento D.M. 05/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime in stoccaggio istantaneo	Quantità (t/a)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210 - 150104 – 120101 – 120102 – 160117 – 170405 – 190118 – 190102 – 191202 – 200140	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	56 t (40 m^3)	3500
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi, o loro leghe	110501 – 150104 – 200140 – 170401 – 191002 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191203 – 120103	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	112 t (80 m^3)	1500
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni dimessa in sicurezza di cui D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	160106 – 160116 – 160117 – 160118 – 160122	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	28 t (20 m^3)	300

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

5.3	Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	160803 – 160804	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	5,5 t (4 m^3)	24
5.4	Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	160801	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	2,8 t (2 m^3)	24
5.5	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	160801	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	2,8 t (2 m^3)	9
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214 – 160216 – 200136 – 200140	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	5 t (4 m^3)	70
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 – 170402 - 170411	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	5,6 t (4 m^3)	140
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401 – 170411 – 160118 – 160122 - 160216	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	5,6 t (4 m^3)	70
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	5 t (4 m^3)	100
Totale impianto					5737

B. di inserire le seguenti prescrizioni integrative relative ai sistemi di pesatura:

1. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura con gli esistenti sistemi atti allo scopo. Gli esiti delle pesate dovranno essere stampati, allegati ai FIR e

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

registrati sul registro di carico e scarico rifiuti. Dovranno essere conservati per almeno 3 anni gli scontrini/attestazioni delle pesate effettuate;

2. il sistema di pesatura dovrà essere sottoposto a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. 21/04/2017, n. 93, ed eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. La Società dovrà conservare i certificati di taratura per almeno 5 anni;
3. in caso di disservizio dei sistemi di pesatura dei rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto, la Società dovrà provvedere al loro ripristino nei tempi più brevi possibili e comunque dovrà immediatamente adottare altre modalità attendibili di ottenimento del peso dei carichi in ingresso ed in uscita dall'impianto;

C. di provvedere ad aggiornare l'iscrizione dell'attività al n. **498** del registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

RAMMENTA

Per quanto non previsto dal presente atto in tema di gestione dei rifiuti, si rinvia al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo della Società attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia di gestione rifiuti.

E' fatto salvo tutto quanto contenuto nell'A.D n. 1612/2016 e ss.mm.ii., in allegato per facilità di lettura, non in contrasto con il presente atto, ivi compresa la data di scadenza dell'autorizzazione (30.05.2031), per il rinnovo della quale dovrà essere inoltrata istanza 6 (sei) mesi prima della scadenza.

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- ECOTONI S.r.l.;
- Comune di Genova;
- Regione Liguria;
- ASL 3 genovese;
- ARPAL.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 58 giorni dalla presentazione della comunicazione avvenuta il 19/06/2024, decurtata la sospensione di 55 giorni per richiesta integrazioni.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1787 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 1612/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA ALLA ECOTONI S.A.S. PER L'INSEDIAMENTO SITO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA COLANO 9A-12G.

In data 30/05/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile del Servizio Acqua e rifiuti, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto l’Atto Dirigenziale n. 346 del 9 febbraio 2016 relativo all’accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l’esercizio 2016;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Visto in particolare:

l’art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività*

copia informatica per consultazione

produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la circolare della Regione Liguria prot. n. 108389 del 03.07.2013 relativa a "D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA";

Vista la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista la nota della Regione Liguria prot. n. 136618 del 08.07.2014 ad oggetto "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale".

copia informatica per consultazione

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

Visto il D.Lgs. n. 151 del 25.07.2005 recante “Attuazione delle Direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

Visto il D.Lgs. n. 49 del 14.0.2014 recante “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/Ue” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

Vista la Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 (artt.6 - comma 1.d-e 8) e decreti attuativi;

Vista la Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12, recante”Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Vista la D.G.R. n. 234 del 28.5.1999, recante “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12”;

copia informatica per consultazione

Considerato che in data 02.02.2016 il SUAP del Comune di Genova ha inoltrato, con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 5599 del 02.02.2016, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a sostituzione di comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e di comunicazione o nulla osta in materia di acustica di cui all'art. 8, comma 4 o 6, della L. 447/1995;

Vista le note inviate tramite il SUAP del Comune di Genova, assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 6220 del 04.02.2016, n. 6312 del 04.02.2016, n.18685 del 29.03.2016 e n. 26337 del 03.05.2016, con le quale è stata trasmessa documentazione integrativa all'istanza presentata;

Vista la nota prot. n. 147583 del 28.04.2016 (assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 25641 del 28/04/2016), con la quale l'U.O.C. Acustica del Comune di Genova ha espresso, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale richiesta, a fronte della presentazione da parte della Ditta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - acquisita agli atti dell'Ufficio del Comune di Genova con prot. n. 147187 del 28.04.2016 - riguardante l'aggiornamento del Nulla Osta Acustico, come previsto dall'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 28.04.2016 da personale dell'Ufficio Suolo della Città Metropolitana di Genova al fine di verificare la idoneità dell'impianto all'avvio dell'attività di gestioni rifiuti oggetto dell'istanza presentata;

Vista la nota trasmessa tramite il SUAP del Comune di Genova, assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 26337 del 03.05.2016 con la quale la Società a fornito le integrazioni richieste in sede di sopralluogo;

Considerato in particolare che con la nota prot. n. 26337 del 03.05.2016 è stato comunicato che la quantità massima di rifiuti, di cui al paragrafo 5.6 (rottami elettrici ed elettronici) del D.M. 5.2.98, trattati (R4) sarà pari al 100 kg/giorno;

Visto che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata risulta completa di copia delle attestazioni di versamento (del 01.02.2016) pari a € 280,00 totali dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001624	280,00	117	2016

Rilevato che dall'istanza aggiornata di AUA presentata emerge quanto segue:

L'impianto presso cui Ecotoni S.a.s. intende svolgere attività di messa in riserva (R13) di selezione/cernita manuale (R12) e trattamento (smontaggio di RAEE - R4) è ubicato nel comune di Genova in via Colano 9A civ. 12G, interamente al coperto, in un capannone di circa 330 m^2, al piano terra di un complesso unico di capannoni destinati ad altre attività industriali, artigianali e di servizi costituito in cumulo e/o contenitori.

copia informatica per consultazione

L'attività non darà luogo alla cessazione della qualifica di rifiuti agli stessi conferiti presso l'impianto.

L'impianto è dotato di pesa e di strumento portatile per le rilevazioni radiometriche.

A disposizione dell'attività risulta essere anche una porzione del piazzale antistante al capannone non utilizzata per l'attività messa in riserva e trattamento dei rifiuti;

In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova è la sesta: inferiore alle 3.000 t/a.

Viste le dichiarazioni, del 10.05.2016, sostitutive di certificazione antimafia presentate ai sensi degli artt. 46 a 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 date dai rappresentanti della Società;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di rilasciare a Ecotoni S.a.s. Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'impianto sito in comune di Genova – Via Colano 9A-12G, ;

2) di rilasciare, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995, Nulla Osta Acustico per l'attività svolta da Ecotoni S.a.s. presso l'insediamento sito nel comune di Genova – Via Colano 9A-12G;

3) di autorizzare la Ecotoni S.a.s. all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi - in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 - presso l'impianto sito nel comune di Genova in Via Colano 9A-12G, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

   a) nell'area dell'impianto indicata nella planimetria allegata al presente atto, potranno essere effettuate le attività la messa in riserva (R13), di selezione/cernita manuale (R12) e trattamento (smontaggio di RAEE - R4) delle tipologie di rifiuti riportate, con i relativi quantitativi massimi riportati nell'allegato 3 al presente atto;

   b) il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;

   c) i rifiuti di cui all'allegato 3 dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per

copia informatica per consultazione

le ulteriori fasi di recupero;

d) le aree di messa in riserva e/o i contenitori in cui sono posti i rifiuti dovranno essere individuati chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante le tipologie di rifiuti eventualmente contenuti ed il relativo codice CER; ciascuna tipologia di rifiuti, identificata da un diverso CER dovrà essere stoccata separatamente dalle altre tipologie di rifiuti;

e) l'aree di conferimento e trattamento dei rifiuti dovranno essere chiaramente individuate e distinte dall'area di messa in riserva;

f) la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite allo stoccaggio, trattamento e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta integra;

g) dovranno essere tempestivamente presentate alla Città Metropolitana di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;

h) entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versarti alla Città Metropolitana di Genova i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

i) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;

j) presso l'insediamento non potranno essere sottoposte ad attività di recupero R4 complessivamente più di 100 kg/g di rifiuti;

k) deve essere garantito il rispetto delle norme tecniche di cui al D.Lgs. 49/2014 per lo stoccaggio dei RAEE dismessi, con divieto di utilizzare per la movimentazione e per la separazione strumenti atti a lesionare i RAEE stessi o i loro componenti, ovvero a causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, ovvero a compromettere le successive operazioni di recupero;

l) le modalità di gestione dei RAEE dovranno risultare conformi a quanto disposto con gli allegati VII e VIII al D.Lgs. 14 marzo 2014, n.49;

m) dovrà essere disponibile presso l'impianto un'adeguata quantità di materiale assorbente idoneo alla rimozione di accidentali sversamenti di liquidi; il materiale utilizzato per tale operazione dovrà essere correttamente smaltito;

n) i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero;

copia informatica per consultazione

o) prima dell'inizio dell'attività, la Società dovrà trasmettere un piano dettagliato di radioprotezione, redatto da un esperto qualificato (E.Q.) in materia almeno di secondo grado. Il piano dovrà contenere le procedure da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività;

p) prima dell'accettazione, i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti ai controlli di radioattività, con apposita strumentazione portatile, da parte di personale della Ditta (appositamente formato da un E.Q. almeno di secondo grado). Le rilevazioni dovranno essere eseguite in area appositamente individuata in modo da evitare lo spostamento del carico in caso di rilevamento radiometrico di livelli anomali;

q) l'apparecchiatura adibita ai controlli radiometrici dovrà essere mantenuta in efficienza e periodicamente tarata presso un centro accreditato. L'azienda dovrà essere sempre in grado di esibire un certificato di taratura e calibrazione valido e riportante la successiva scadenza della verifica strumentale;

r) dovrà essere compilato un registro delle rilevazioni indicante, almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure del fondo ambientale;

s) in caso di rilievo di livelli radiometrici anomali dovrà esserne data comunicazione immediata all'Autorità di P.S. più vicina Inoltre dovrà essere data comunicazione ai competenti organi dell'S.S.N., al Comando Provinciale dei VV.FF., alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;

t) il personale deve essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico, da un esperto qualificato, almeno di secondo grado, in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive;

u) le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;

v) ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo dovranno essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda a seguito di rilievi anomali di radioattività;

w) presso l'impianto - **fatto salvo quanto previsto all'art. 188 comma 1bis del D.Lgs. n. 152/06 e dal D.M.A. 05.02.1998 e ss.mm.ii**. - potranno essere conferiti i rifiuti, per i quali l'impianto è autorizzato, non accompagnati da formulario (o documento equivalente con riferimento alla disciplina SISTRI) solo alle condizioni previste dalla normativa vigente e in particolare nel rispetto delle specifiche di seguito riportate:

   i. rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: potranno essere ricevuti tali rifiuti solo da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano

copia informatica per consultazione

oggetto del loro commercio e previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico in luogo degli estremi del formulario il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto ai sensi dell'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. indicando il codice fiscale del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti senza formulari, i rifiuti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 266, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

ii. rifiuti domestici conferiti da privati cittadini: premesso che tali rifiuti sono normalmente conferiti con le modalità previste dai vari Comuni, si ritiene che in casi particolari (comuni sprovvisti di centri di raccolta, centri di raccolta insufficienti, distanza eccessiva dal centro di raccolta ecc.) o comunque in maniera occasionale, il cittadino che intende avviarli a recupero in quanto prodotti in conto proprio può conferirli all'impianto previa compilazione del modulo di autodichiarazione conferimento rifiuti di cui all'Allegato 2 alla presente determinazione che dovrà essere conservato unitamente al registro di carico e scarico. L'Azienda dovrà annotare sul registro di carico e scarico, in luogo degli estremi del formulario, il numero progressivo del suddetto modulo e nelle annotazioni la precisazione che il carico è stato ricevuto da privati cittadini indicando il C.F. del conferente. Al di fuori delle condizioni sopra riportate non potranno essere ricevuti rifiuti senza formulari conferiti da privati cittadini.

x) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

y) alla chiusura dell'impianto:

i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;

ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;

iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

4) di provvedere all'iscrizione dell'attività di cui al precedente punto al n. **498** nel registro provinciale dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

5) di introitare la somma pari a € 280,00, versata da Ecotoni S.a.s. secondo il seguente schema:

copia informatica per consultazione

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					☐	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	35	3001624	+	280,00					117	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	280,00								
TOTALE SPESE:				-									

6) di trasmettere il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

- a Ecotoni S.a.s.;
- all'ARPAL e ASL 3 Genovese ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
- alla Direzione Ambiente Igiene del Comune di Genova;
- alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

RICORDA

- che nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti alla lettera h) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- che la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Allegato n° 1

Modulo di Autocertificazione (ai sensi art. 46 DPR 445/2000) di conferimento rifiuti

Effettuato ai sensi dell'art. 266 comma 5 del D. Lgs 152/06 e smi

Prot. n. ….. del……..

Il sottoscritto……..nato a ……...

residente in……Via ……

in qualità di……..

della ditta……

C.F./P.IVA……..

Documento Tipo ……N°……..rilasciato da……

DICHIARA

1) che i rifiuti in tal modo descritti:

……CER……

che si intende conferire presso l'impianto ……

sono soggetti alla disposizioni di cui all'art. 266 comma 5 del D. Lgs 152/06 e smi (rifiuti raccolti e trasportati in forma ambulante) e pertanto non accompagnati dal formulario di trasporto;

2) di esercitare attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sopra citati in forma ambulante in forza delle seguenti autorizzazioni che sono presenti in copia sul mezzo utilizzato per il presente trasporto

   Iscrizione presso C.C.I.A.A. intestata a .....……

   Licenza Comunale n° ……..……

   Altro ……

3) di raccogliere e trasportare solo rifiuti che formano oggetto del proprio commercio

4) di utilizzare per il conferimento dei rifiuti un automezzo di sua proprietà o comunque nella propria disponibilità. Targa automezzo ……..……

, lì……

In fede

copia informatica per consultazione

Allegato n° 2

Modulo di Autocertificazione (ai sensi art. 46 DPR 445/2000) di conferimento rifiuti

Effettuato in proprio da privati cittadini

Prot. n. …….. del……..

Il sottoscritto……..……..nato a ……...

residente in……Via ……

C.F. ……...

Documento Tipo ……N°……..……..rilasciato da……

DICHIARA

1) che i rifiuti in tal modo descritti:

   ……

   che si intende conferire presso l'impianto ……

   sono di provenienza dal proprio domicilio , sito in:

   Via ……

2) di non accompagnare i suddetti rifiuti con il formulario di trasporto in quanto trattasi di conferimento di privato cittadino e non di impresa;
3) di utilizzare per il conferimento dei rifiuti un automezzo di sua proprietà o comunque nella propria disponibilità. Targa automezzo ……
4) che i rifiuti di cui trattasi non vengono conferiti presso centri di raccolta del servizio pubblico per i seguenti motivi……

   ……..……. …….

, lì……

In fede

copia informatica per consultazione

ALLEGATO 3

Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime in stoccaggio istantaneo in ton. (m^3)	Quantità (t/a)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210 - 150104 – 120101 – 120102 – 160117 – 170405 – 190118 – 190102 - 191202 – 200140	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	14 t (10 m^3)	140
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi, o loro leghe	110501 – 150104 – 200140 - 170401 – 191002 – 170402 - 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191203	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	14 t (10 m^3)	140
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni dimessa in sicurezza di cui D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	160106 – 160116 – 160117 – 160118 – 160122	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	14 t (10 m^3)	140
5.3	Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	160803 - 160804	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	5,5 t (4 m^3)	24
5.4	Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	160801	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	2,8 t (2 m^3)	24
5.5	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	160801	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei (R12)	2,8 t (2 m^3)	9
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214 – 160216 – 200136 – 200140	Messa in riserva (R13) cernita e separazione manuale di	2,8 t (2 m^3)	70

copia informatica per consultazione

			eventuali materiali estranei **(R12)** dissassemblaggio e separazione dei componenti in metallo **(R4)** senza ottenere EoW		
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 – 170402 - 170411	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)**	5,6 t (4 m^3)	70
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401 – 170411 – 160118 – 160122 - 160216	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)**	5,6 t (4 m^3)	70
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)** dissassemblaggio e separazione dei componenti metallici **(R4)** senza ottenere EoW	2,8 t (2 m^3)	70
Totale impianto					757

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1787 /2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA ALLA ECOTONI S.A.S. PER L'INSEDIAMENTO SITO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA COLANO 9A-12G

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[X] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[X] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010201	35	3001624	+	280,00					117	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	280,00								
TOTALE SPESE:				-									

Genova li, 07/06/2016

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1612 del 30/05/2016

UFFICIO
Servizio Acqua e rifiuti
Ufficio Suolo

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA ALLA ECOTONI S.A.S. PER L'INSEDIAMENTO SITO NEL COMUNE DI GENOVA IN VIA COLANO 9A-12G.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 07/06/2016 al 22/06/2016 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 23/06/2016

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1051 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 902/2018

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 ALLA ECOTONI S.A.S. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI GENOVA VIA COLANO, 9A-12G.

In data 02/05/2018 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visti

il bilancio di previsione 2018-2020 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la Deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;

l’Atto Dirigenziale n. 699 del 23 marzo 2018 relativo all’accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a proventi per rilascio bollino giallo e controllo fumi, contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materie ambientali per l’esercizio 2018;

l’Atto Dirigenziale n. 98 del 18 gennaio 2017 relativo all’accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l’esercizio 2017;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

in particolare:

copia informatica per consultazione

l'art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

la circolare della Regione Liguria D.P.R. n. 59/13. Prime indicazioni disciplina AUA;

la circolare protocollo n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale".

il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

copia informatica per consultazione

la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

il decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;

il decreto del Ministero dell’Ambiente 21 luglio 1998, n. 350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

Richiamato l’Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 1612 del 30.05.2016 con il quale è stata rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l’insediamento produttivo della Ecotoni s.a.s. sito nel comune di Genova in via Colano 9A-12G;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale del SUAP del Comune di Genova n. 68 del 05.12.2016 (protocollo n. 407267/2016), con il quale è stato rilasciato titolo unico di Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi in regime di procedure semplificate di cui agli art. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e nulla osta acustico si sensi della L. n. 447/1995;

Vista la nota datata 21.09.2017, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 52272 del 27.09.2017, con la quale Ecotoni s.a.s. ha presentato istanza di modifica sostanziale (per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti) dell’AUA già ottenuta;

Considerato che in particolare è stato richiesto di aumentare la potenzialità massima annua autorizzata di alcune tipologie di rifiuti gestite presso l’impianto, lasciando invariate le modalità di gestione e rimanendo comunque entro la classe 6 (inferiore a 3000 t/a) individuata dal D.M.A. n. 350/98;

Vista la nota protocollo n. PG/2017/356306/SF del Settore Igiene e Acustica del Comune di Genova, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 56316 del 17.10.2017, con la quale, richiamando l’art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre n. 447 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole alla modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel N.O.A.:

- l’attività dovrà essere svolta in orario diurno

- dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati;

Considerato che a seguito di quanto comunicato dalla Società Ecotoni con nota, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 5826 del 02.02.2018 in data 15.02.2018 è stata verificata la regolarizzazione della posizione contributiva della Società;

Visto che l’istanza di modifica presentata dalla Ecotoni s.a.s. risulta completa di copia della di attestazione di versamento (del 22.09.2017) pari a € 280,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	280,00	89/2017

copia informatica per consultazione

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito in data 13.04.2018 comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n. 159/2011 come emendato dal D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, alla Ecotoni s.a.s. con Atto Dirigenziale n. 1612 del 30.05.2016, in materia di gestioni rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06, relativamente all'insediamento sito in via Colano 9A-12G nel comune di Genova nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

   a) l'Allegato 3 dell'Atto Dirigenziale n. 1612 del 30.05.2016 è sostituito con quello allegato al presente atto dirigenziale;

   b) i cumuli e/o i contenitori di rifiuti dovranno essere disposti in modo da garantire una facile ispezione ed una agevole e sicura movimentazione degli stessi;

2) di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, alla Ecotoni s.a.s. con Atto Dirigenziale n. 1612 del 30.05.2016, in materia Nulla Osta Acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge n. 447/1995, relativamente all'insediamento sito in via Colano 9A-12G nel comune di Genova, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

   a) l'attività dovrà essere svolta in orario diurno;

   b) dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati;

3) di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività al n. 498 del registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06;

4) di introitare la somma pari a € 280,00, versata da Ecotoni s.a.s. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					89	2017		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	280,00								
TOTALE SPESE:				-									

5) di trasmettere il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva

copia informatica per consultazione

trasmissione:

- alla Ecotoni s.a.s.;

- all'ARPAL e ASL 3 Genovese ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;

- alla Regione Liguria e alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

È fatto salvo quant'altro contenuto nell'Atto Dirigenziale n. 1612 del 30.05.2016, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1051 /2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche
Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 ALLA ECOTONI S.A.S. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI GENOVA VIA COLANO, 9A-12G

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[X] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[X] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					89	2017		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	280,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 04/05/2018

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 902 del 02/05/2018

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 ALLA ECOTONI S.A.S. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI GENOVA VIA COLANO, 9A-12G.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 04/05/2018 al 19/05/2018 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 22/05/2018

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1693 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1468/2020

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 59 DEL 2013, CON ATTO N. 1612 DEL 30.05.2016 E MODIFICATO CON ATTO N. 902 DEL 02.05.2018 ALLA ECOTONI S.A.S. DI ELTON KODRA & C. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI GENOVA, VIA COLANO, 9A- 12G.

In data 06/08/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visti

il bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: “Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

copia informatica per consultazione

Visti in particolare:

l'art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

la circolare della Regione Liguria protocollo n. 108389 del 03.07.2013 D.P.R. n. 59/13 relativa a "Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare protocollo n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

la nota della Regione Liguria protocollo n. 136618 del 08.07.2014 ad oggetto "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

il D.L. 17.03.2020, n.18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) convertito con Legge 24.04.2020 n. 27 e in particolare l'art.103, comma 1, che prevede che ai fini del

copia informatica per consultazione

computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22.02.2020 e il 15.04.2020 e il D.L. 08.0.2020, n. 23, art. 37, che ha prorogato il termine del 15.04.2020 al 15.05.2020;

Preso atto che a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. 07.04.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare

relativamente al comparto smaltimento e recupero rifiuti

il D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";

il D.Lgs. n. 151 del 25.07.2005 recante “Attuazione delle Direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

il D.Lgs. n. 49 del 14.0.2014 recante “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Attuazione direttiva 2012/19/Ue” e s.m.i.;

la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

il Decreto del Ministero dell’Ambiente 05.02.1998 e ss.mm.ii., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;

il Decreto del Ministero dell’Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

copia informatica per consultazione

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D. lgs. 152/06”;

Richiamati

l’Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 1612 del 30.05.2016 con il quale è stata rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l’insediamento produttivo della Ecotoni s.a.s. sito nel comune di Genova in via Colano 9A-12G;

il Provvedimento Dirigenziale del SUAP del Comune di Genova n. 68 del 05.12.2016 (protocollo n. 407267/2016), con il quale è stato rilasciato titolo unico di Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di messa in riserva (R13), di selezione/cernita manuale (R12) e trattamento (smontaggio RAEE – R4) di rifiuti non pericolosi in regime di procedure semplificate di cui agli art. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e nulla osta acustico si sensi della L. n. 447/1995;

l’Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 902 del 02.05.2018 con il quale è stata rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) atto n. 1612 del 30.05.2016, per l’insediamento produttivo della Ecotoni s.a.s. sito nel comune di Genova in via Colano 9A-12G con aumento della potenzialità annua di alcune tipologie di rifiuti gestite presso l'impianto ma rimanendo comunque entro la classe 6 (inferiore a 300 t/a) individuata dal D.M. A. n. 350/98;

Vista la nota, trasmessa dal Comune di Genova in data 13.02.2020 e assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 7544 del 14.02.2020 con la quale Ecotoni s.a.s. ha ripresentato istanza di modifica sostanziale (per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti) dell’AUA già ottenuta;

Considerato che in particolare è stato richiesta la implementazione dei quantitativi in R13 di rifiuti già autorizzati, lasciando invariate le modalità di gestione, con richiesta di passaggio dalla classe 6 alla classe 5 (fino a 6000 t/a) individuata dal D.M.A. n. 350/98. Non vengono invece richieste variazioni sui quantitativi attualmente autorizzati per il trattamento;

Atteso che con nota n. 9088 del 21.02.2020 con cui la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all’istanza di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale indicata in oggetto;

Viste le integrazioni spontanee fornite dalla Ecotoni S.a.s. con nota n. 28723 del 15.07.2020 con le quali in particolare:

- è stata corretta la scheda G1 relativa alla quantità massima annua di rifiuti recuperati di cui alla tipologia 5.16 (100 t.);

- è stata trasmessa nuova dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 e ss.mm.ii.;

copia informatica per consultazione

- è stata fornita attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2020 in classe 5 (versamento del 09.07.2020 di 103,29 euro);

Vista la relazione di chiusura del procedimento predisposta in data 30.07.2020;

Ritenuto che possa darsi luogo alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Atto n. 1612 del 30.05.2016 e ss.mm.ii. alla Ecotoni S.a.s., con le prescrizioni ivi contenute ed integrate nella parte dispositiva;

Considerato che a seguito delle verifiche d'ufficio è stata accertata la regolarità della posizione contributiva della Società;

Visto che l'istanza di modifica presentata dalla Ecotoni s.a.s. risulta completa di copia della di attestazione di versamento (del 20.12.2018) pari a € 280,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n.183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001624	280,00	245/2018

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito in data 18.02.2020 comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n. 159/2011 come emendato dal D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da **Giovanni Testini**, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

1) di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, alla Ecotoni s.a.s. con Atto Dirigenziale n. 1612 del 30.05.2016, già modificata con Atto n. 902 del 02.05.2018, in materia di gestioni rifiuti ai sensi dell'art.

copia informatica per consultazione

216 del D.Lgs. n. 152/06, relativamente all'insediamento sito in via Colano 9A- 12G nel comune di Genova nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

a) l'Allegato 3 dell'Atto Dirigenziale n. 1612 del 30.05.2016, già modificato con l'allegato dell'Atto n. 902 del 02.05.2018, è sostituito con quello allegato al presente atto dirigenziale;

b) i cumuli e/o i contenitori di rifiuti dovranno essere disposti in modo da garantire una facile ispezione ed una agevole e sicura movimentazione degli stessi;

c) non sono consentite variazioni sui quantitativi dei rifiuti attualmente autorizzati per il trattamento con particolare riferimento alle operazioni di smontaggio (R4);

2) di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione dell'attività al n. 498 del registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06;

3) di introitare la somma pari a € 280,00, versata da Ecotoni s.a.s. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					245	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	280,00								
TOTALE SPESE:				-									

4) di trasmettere il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

- alla Ecotoni s.a.s.;

- all'ARPAL e ASL 3 Genovese ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;

- alla Regione Liguria e alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

È fatto salvo quant'altro contenuto nell'Atto Dirigenziale n. 1612 del 30.05.2016, così come modificato con atto Dirigenziale n. 902 del 02.05.2018, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

copia informatica per consultazione

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

ALLEGATO 3 - 2020

Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime in stoccaggio istantaneo in ton. (m^3)	Quantità (t/a)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210 - 150104 – 120101 – 120102 – 160117 – 170405 – 190118 – 190102 - 191202 – 200140	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)**	56 t (40 m^3)	3500
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi, o loro leghe	110501 – 150104 – 200140 - 170401 – 191002 – 170402 - 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191203	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)**	112 t (80 m^3)	1500
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni dimessa in sicurezza di cui D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	160106 – 160116 – 160117 – 160118 – 160122	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)**	28 t (20 m^3)	300
5.3	Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	160803 - 160804	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)**	5,5 t (4 m^3)	24
5.4	Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	160801	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)**	2,8 t (2 m^3)	24
5.5	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	160801	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)**	2,8 t (2 m^3)	9
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e	160214 – 160216 – 200136 – 200140	Messa in riserva **(R13)** cernita e	5 t (4 m^3)	70

copia informatica per consultazione

	non metalli preziosi		separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)** dissassemblaggio e separazione dei componenti in metallo **(R4)** senza ottenere EoW		
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216 – 170402 - 170411	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)**	5,6 t (4 m^3)	140
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401 – 170411 – 160118 – 160122 - 160216	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)**	5,6 t (4 m^3)	70
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	160214	Messa in riserva **(R13)** cernita e separazione manuale di eventuali materiali estranei **(R12)** dissassemblaggio e separazione dei componenti metallici **(R4)** senza ottenere EoW	5 t (4 m^3)	100
Totale impianto					5737

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1693 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche
Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 59 DEL 2013, CON ATTO N. 1612 DEL 30.05.2016 E MODIFICATO CON ATTO N. 902 DEL 02.05.2018 ALLA ECOTONI S.A.S. DI ELTON KODRA & C. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI GENOVA, VIA COLANO, 9A-12G

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

---

[x] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[x] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	280,00					245	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	280,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 06/08/2020

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1693 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1468 del 06/08/2020

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. N. 59 DEL 2013, CON ATTO N. 1612 DEL 30.05.2016 E MODIFICATO CON ATTO N. 902 DEL 02.05.2018 ALLA ECOTONI S.A.S. DI ELTON KODRA & C. PER L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI GENOVA, VIA COLANO, 9A- 12G.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 06/08/2020 al 21/08/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 09/09/2020

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione